



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano
euro 15,00

1° trimestre 2019 anno 19°

ISSN 1592-9353

Gennaio - Marzo

SOMMARIO

Normativa nazionale

Emissioni in atmosfera D.G.R. 983/2018.....	3
La sicurezza nei lavori sotto tensione in bassissima e bassa tensione.....	4
Prima verifica periodica: le prove di funzionamento dell'autogrù.....	4
Scale portatili: gli infortuni domestici e sul lavoro (cadute dall'alto).....	5
Agenti cancerogeni - modificata la direttiva.....	6
DPI: modificata la normativa vigente.....	6
Un nuovo documento Inail dà indicazioni sulla verifica di attrezzature, macchine e impianti.....	6

Focus

La bonifica delle coperture in cemento amianto.....	8
Ruolo degli RLS nella formazione dei lavoratori.....	9
Rischio vibrazione: utilizzo ed efficacia dei guanti antivibranti.....	9
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI.....	10
L'organizzazione dei piani di primo soccorso.....	10

SEGUE IN SECONDA PAGINA

Note giurisprudenziali

Cassazione penale, 05 aprile 2019, n.16228, sez. IV.....	12
Cassazione civile, 10 ottobre 2018, n.25102, sez.lav.....	13
Cass. civile,17 agosto 2018, n.20774, sez.lav.....	14
Cassazione penale,15 febbraio 2019, n.17213, sez.IV.....	14
Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza.....	15

COMITATO SCIENTIFICO

Marco Baldi

Professore associato presso l'Università di Pavia - Dipartimento di Chimica

Giovanni Meregalli

Avvocato in Milano

Veronica Panzeri

Irsi Srl - Milano

ABBONAMENTO ANNO 2019

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un collegio di Referee. La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori. Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori. Gli articoli non pubblicati si restituiscono.

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica, o la cancellazione, scrivendo a: Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano.

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.Lgs 196/03 "Regolamento 2016/679 UE")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001
Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Via Colonna, 5 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario Emilio Meregalli

Direttore - Coordinatore - Mario Emilio Meregalli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Lucia Silipo - Irsi Srl - Milano

Pietro Molteni - Irsi Srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Via Colonna, 5 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. irsi@irsi.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Normativa nazionale e comunitaria

Emissioni in atmosfera D.G.R. 983/2018 (Lucia Silipo)

Emissioni in atmosfera – Attività in “deroga”.

La Regione Lombardia ha pubblicato due Delibere di Giunta relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272 del D.L.gs 152/06 e, successive modifiche ed integrazioni.

Con la D.G.R. n° 983 del 11.12.2018 pubblicata sul BURL allegato alla presente (aggiorna la precedente D.G.R. 8832/2008 e, s.m.i.) è stata revisionata la disciplina delle attività cosiddette “in deroga” (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico).

La nuova delibera individua l'elenco delle attività soggette a regime autorizzativo “semplificato” (l'elenco è riportato nell'allegato 1 alla citata D.G.R.).

L'allegato 2 alla D.G.R. contiene invece, i criteri e le procedure per l'adesione all'autorizzazione generale (allegato 2).

Inoltre specifica, inserendo dei fac simili obbligatori, le modalità di trasmissione delle domande di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (Si vedano gli allegati 3a, 3b, 3c).

Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, compresi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all'interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera (D.D.S 532/2009 e successivi).

La D.G.R. 983/2018 ha apportato rilevanti novità alla disciplina delle attività in deroga, che si riassumono di seguito:

1. Aumento del numero delle attività in deroga. Sono state introdotte nuove attività:

- Medi impianti di combustione industriali;
- Lavorazione materiali lapidei;
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- Lavorazione del vetro.

2. È stata incrementata la soglia di alcune attività esistenti (es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe da 35 a 110 ton/anno): al riguardo, si precisa che sarà possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1 (es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofu-

sioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 ton/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico).

3. Possibilità di aderire all'autorizzazione, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati “in via ordinaria”.

4. Estensione della durata della autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione; tale durata si applica “retroattivamente” anche alle attività autorizzate ai sensi della D.G.R. 8832/2008.

5. Modifica delle condizioni di esclusione dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di utilizzo di miscele o sostanze “classificate”.

6. Caricamento dei dati di autocontrollo sull'applicativo AIDA 2.0 gestito da ARPA Lombardia: nel 2019 in via sperimentale.

7. Trasmissione della domanda di adesione in modalità telematica al SUAP, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dallo Sportello.

Emissioni scarsamente rilevanti.

Tali attività non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; sono però soggette a comunicazione.

Le principali novità introdotte riguardano:

1. l'aggiornamento dell'elenco delle attività scarsamente rilevanti, riportato nell'allegato 1 alla D.G.R.;
2. l'assoggettamento al regime delle “scarsamente rilevanti” delle attività anche in caso di utilizzo di sostanza “classificate”;
3. l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività previsto dall'art. 272 comma 1.

Importante:

nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'articolo 269 del D.L.gs 152/06 e, s.m.i. (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art 272 comma 1 sono escluse dall'autorizzazione.

Alla luce delle nuove disposizioni (che superano pertanto quelle previste dalla D.G.R. 6631/2001 e successive circolari integrative), dunque, i Gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività “scarsamente rilevanti” non sono più tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio (anche detta

avvio dell'attività) ai sensi dell'art. 272 comma 1. Inoltre è stabilito che i gestori degli impianti/attività oggi classificate come scarsamente rilevanti e precedentemente autorizzate ai sensi dell'art 269 D.L.gs 152/06 e s.m.i. sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 269 D.L.gs 152/06 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art 272 comma 1 e comma 1 bis, ove pertinenti.

La sicurezza nei lavori sotto tensione in bassissima e bassa tensione (Pietro Molteni)

Un documento Inail sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici riporta indicazioni tratte dalla norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" sulle procedure di lavoro nei lavori sotto tensione in bassissima e bassa tensione. Il D.Lgs. 81/2008 con l'allegato IX riporta la classificazione dei sistemi elettrici in base alla tensione nominale:

- categoria 0: sistemi a tensione nominale $\leq 50V$ c.a. oppure $\leq 120V$ c.c.;
- categoria I: sistemi a tensione nominale $> 50V$ c.a. e $\leq 1000V$ c.a. oppure $> 120V$ c.c. e $\leq 1500V$ c.c.;
- categoria II: sistemi a tensione nominale $> 1000V$ c.a. e $\leq 30kV$ c.a. oppure $> 1500V$ c.c. e $\leq 30kV$ c.c.;
- categoria III: sistemi a tensione nominale $> 30kV$.

Quindi la norma CEI 11-27 si riferisce esclusivamente ai sistemi di categoria 0 e I.

Le procedure di lavoro per i lavori sotto tensione hanno come obiettivo quello di ridurre al minimo i rischi di shock elettrico e di arco elettrico, sia per gli operatori impegnati nel lavoro, sia per altre persone non direttamente interessate allo stesso.

Devono definire anche le modalità di comunicazione tra le persone, i criteri per l'individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità, la modulistica di supporto.

Le misure di sicurezza, previste dalle procedure per i lavori sotto tensione, sono essenzialmente:

- l'organizzazione del lavoro (nei lavori complessi può essere contenuta in un documento);
- l'adeguata informazione agli operatori relativa al tipo di lavoro da eseguire e alle misure di sicurezza predisposte;
- la formazione ed esperienza del personale;
- il rispetto delle normative e delle relative procedure di lavoro;
- l'adeguata preparazione del lavoro da eseguire;
- l'utilizzo dei DPI che proteggono contro gli effetti dannosi del cortocircuito e/o isolano l'operatore dalle parti in tensione. Ovviamente i DPI devono rispondere alle relative norme di prodotto;
- la doppia protezione isolante verso terra, che si ottiene con l'utilizzo dei guanti isolanti e con l'adozione

degli attrezzi isolanti (e/o isolati) oppure, come alternativa agli attrezzi, con un isolamento verso terra (tappeto isolante o tronchetti isolanti); gli attrezzi utilizzati devono essere conformi alla norma CEI EN 60900 (CEI 11-16).

Per quanto riguarda invece prescrizioni specifiche per impianti a bassissima tensione (CEI 11-27, punto 6.3.9), si indica che per gli impianti SELV (Safety Extra Low Voltage) con tensione non superiore a 25 V c.a. e a 60 V c.c., è consentita l'esecuzione dei lavori sotto tensione senza precauzioni contro i contatti diretti; si devono invece prendere le eventuali precauzioni contro gli effetti dei cortocircuiti in relazione alla potenza della sorgente di alimentazione.

Anche per impianti PELV (Protective Extra Low Voltage) con tensione non superiore a 25 V c.a. e a 60 V c.c. in luoghi asciutti all'interno di edifici con Collegamento Equipotenziale Principale (EQP), o con tensione non superiore a 12 V c.a. e a 30 V c.c. all'interno di edifici senza EQP, sono consentite le stesse modalità previste per i sistemi SELV. In tutti gli altri casi di impianti alimentati a bassissima tensione si applicano le modalità e le prescrizioni previste per gli impianti alimentati in bassa tensione (categoria I) contenute nel paragrafo 2.5.4. del documento Inail che, ricordiamo ancora, fa riferimento al punto 6.3 della norma CEI 11-27.

Prima verifica periodica: le prove di funzionamento dell'autogrù (Veronica Panzeri)

Una gru mobile, come definita dalla norma EN13000, è una "gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico, senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità".

Un documento Inail ("Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - autogrù. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011") riporta le istruzioni per la prima verifica periodica dell'autogrù. Oltre a rilevare le condizioni generali di conservazione e manutenzione, operare un esame visivo degli organi principali e raccogliere tutti i dati richiesti dal verbale di verifica, è necessario verificare il comportamento dell'attrezzatura durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza.

Il verificatore deve far eseguire queste prove a un operatore informato, formato ed addestrato dal datore di lavoro alla conduzione dell'autogrù e pertanto dotato dell'abilitazione prevista dall'art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Laddove non fosse presente al momento della verifica un operatore abilitato la verifica dovrà essere interrotta.

Nel documento Inail sono riportati alcuni esempi delle principali prove di funzionamento e delle prove dei di-

spositivi di sicurezza che devono essere eseguite.

Di seguito alcune prove dei dispositivi di sicurezza riportate nel documento:

- accertarsi che tutti i dispositivi di comando si portino in posizione neutra (arresto) al rilascio;
- verificare la funzionalità delle apparecchiature di arresto di emergenza;
- verificare, tramite accensione, il funzionamento di tutte le spie elettriche previste nel display;
- accertarsi che sia impedito il comando simultaneo da due diverse stazioni di comando;
- verificare che dalla postazione di comando (della cabina operativa) l'operatore abbia un idoneo campo visivo dell'area operativa;
- etc...

Per quanto riguarda invece le prove di funzionamento:

- organo, meccanismo di sollevamento, meccanismo di traslazione, telaio e contrappeso: verificare che durante le prove a vuoto e con carico di prova non si rilevino anomalie visibili nel comportamento degli organi principali o rumori sospetti che possono indurre a pensare alla presenza di giochi o altre anomalie;
- limitatore di carico: a macchina ferma su terreno solido e ben livellato, partendo con carico nominale da terra corrispondente alla configurazione in uso, sollevare il braccio di pochi centimetri e verificare il non intervento del limitatore. Estendere poi il braccio fino ad arrivare al di fuori delle posizioni ammesse dal diagramma di carico per far intervenire il limitatore. Successivamente procedere allo sfilo e al rientro del braccio, verificando il blocco dei soli movimenti aggravanti. Procedere alla prova anche con stabilizzatori posizionali (se presenti);
- rilevatore della presenza dell'operatore nella postazione operativa: verificare che in assenza dell'operatore nella postazione operativa individuata nelle istruzioni non siano possibili movimenti accidentali della gru;
- meccanismo di rotazione (limitatore di rotazione e freno di rotazione): controllare la funzionalità del freno di rotazione; verificare il comportamento durante le prove a vuoto e con carico di prova del meccanismo di rotazione e del limitatore di rotazione (ove presente), facendo ruotare il braccio e accertando che gli eventuali limiti del movimento di rotazione e gli eventuali settori corrispondenti a carichi nominali diversificati siano conformi a quanto previsto nelle istruzioni;
- gruppo bracci (limitatori di sollevamento/discesa e relativi dispositivi di esclusione): verificare il comportamento durante le prove a vuoto e con carico di prova del braccio di sollevamento e dei limitatori di sollevamento/discesa. In particolare, per la prova con carico si può procedere portando un carico di prova fino alla massi-

ma altezza di sollevamento (per una durata consigliabile di 15 minuti), per verificare il corretto funzionamento del gruppo bracci, per poi riportarlo a terra rientrando gli sfilati, gradualmente e con movimenti lenti; verificare che il limitatore di discesa assicuri tre giri di fune sul tamburo e che il relativo dispositivo di esclusione sia del tipo ad azione mantenuta; verificare che il limitatore di sollevamento non provochi un contatto del bozzello per ganci con il braccio o braccio/ testa del braccio; verificare che i dispositivi di esclusione dei limitatori di sollevamento/discesa siano ad azione mantenuta;

- indicatore di carico nominale: a macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare il braccio di pochi centimetri con un carico prossimo al carico nominale (tra il 90% e il 97,5% del carico nominale) e verificare che sia fornito un avvertimento visivo e acustico all'operatore; a macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare il braccio di pochi centimetri con un carico superiore al carico nominale e verificare che sia fornito un avvertimento visivo e acustico all'operatore e un avvertimento acustico alle persone nelle vicinanze;
- etc...

In conclusione, il verificatore esprime un giudizio sullo stato di funzionamento e di conservazione dell'autogrù dichiarando se risulta adeguato o meno ai fini della sicurezza.

Scale portatili: gli infortuni domestici e sul lavoro (cadute dall'alto) (Mario Meregalli)

Il documento Inail riguardante i rischi derivanti dall'utilizzo di scale portatili si intitola "I fattori di rischio e la normativa per la sicurezza delle scale portatili". Questo documento evidenzia che non solo il luogo di lavoro ma anche e soprattutto l'ambiente domestico è quello con maggiore frequenza di accadimento di incidenti. Gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro e la maggior parte delle lesioni interessano gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza.

Tuttavia, anche da altezze relativamente basse si possono ottenere lesioni di consistente gravità.

Per quanto riguarda le scale semplici, le condizioni ideali di stabilità e accessibilità sono garantite quando la scala ha un angolo di inclinazione di circa 70°. Questo angolo di inclinazione si ottiene osservando una distanza orizzontale fra la base della scala e la verticale del punto di appoggio pari a 1/4 dell'altezza del piano servito, misurata rispetto al piano di base della scala. Sarebbe poi ideale fissare la scala alle estremità superiori con legature o guide per renderla sicura contro lo scivolamento laterale e la rotazio-

ne. Anche le estremità inferiori della scala devono essere provviste di dispositivi contro lo scivolamento. La protezione antisdrucchiolevole dipende dal materiale del pavimento. Gli slittamenti possono essere evitati utilizzando, a seconda dei casi, zoccoli, montanti appuntiti o muniti di rinforzi metallici, listelli, e tc...

Quando si sale o si scende da una scala è bene indossare calzature appropriate con soles antisdrucchiolevoli. Occorre poi rivolgere il viso verso la scala e tenersi con entrambi le mani ai pioli, evitando, per quanto possibile, di usarle per trasportare attrezzi o materiale. Per il quale si consiglia di utilizzare apposite tasche porta-attrezzi da infilare nella cintura o cassette da portare a tracolla.

Agenti cancerogeni – modificata la direttiva (PM)

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Accordi delle parti sociali

Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;

2) all'allegato I sono aggiunti i seguenti punti:

«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.

8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;

3) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

DPI: modificata la normativa vigente (PM)

Il 12 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove norme sulla fabbricazione e sulla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), con il recepimento nell'ordinamento nazionale, tramite Decreto Legislativo n. 17/2019, del Regolamento UE n. 2016/425. Il D.Lgs. n. 17/2019 integra e modifica il precedente D.Lgs. n. 475/1992 in materia e si applica a tutti i nuovi dispositivi di protezione individuale costruiti da un fabbricante stabilito nell'Unione europea e a tutti i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo, in tutta la catena di fornitura e commercializzazione. I DPI possono essere

messi a disposizione sul mercato solo se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza (RES), indicati dal Regolamento UE n. 2016/425.

A tal fine, si considerano conformi ai requisiti i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di produrre e presentare, a richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, la documentazione tecnica del regolamento sui DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, anche le certificazioni pertinenti richieste dal medesimo regolamento sui DPI. A riguardo della marcatura CE sui DPI, il fabbricante è obbligato ad apporla secondo quanto previsto dal regolamento sui DPI.

Il D.Lgs n. 17/2019 introduce un sistema di sanzioni per le violazioni alle norme di fabbricazione e commercializzazione dei DPI e aggiorna le procedure di vigilanza sul mercato. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono affidate e svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze.

Invece l'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le funzioni di controllo alle frontiere esterne.

Le amministrazioni di vigilanza, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Qualora gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., concludano che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il fabbricante deve eseguire o fare eseguire, prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, la specifica procedura di valutazione della conformità prevista dal regolamento sui DPI. Le attività certificative previste dal regolamento sui DPI devono essere effettuate da appositi organismi notificati autorizzati, in possesso di specifici requisiti minimi disposti dalla norma. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento sui DPI. L'autorizzazione viene poi revocata qualora l'organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti.

Un nuovo documento Inail dà indicazioni sulla verifica di attrezzature, macchine e impianti (MM)

L'Inail ha recentemente predisposto un apposito do

cumento di supporto all'utenza (datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori, amministratori di condominio, ecc.) dal titolo "Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse".

Le attività di verifica su attrezzature, macchine e impianti hanno come principale finalità l'accertamento del loro esercizio in sicurezza sia nei luoghi di vita che di lavoro. In molti casi la normativa attribuisce lo svolgimento di queste attività all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), ma in altri casi possono essere eseguite anche da altri operatori.

La Guida non contempla tutte le attività di verifica che l'Istituto è chiamato a prestare ma solo quelle di più ampia pratica e interesse. In particolare sono stati considerati sette ambiti di verifica:

- impianti di riscaldamento
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra
- recipienti di trasporto gas – bombole per GPL
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico
- apparecchi di sollevamento
- ponti sospesi e macchine agricole raccogli frutta
- ponti sollevatori per veicoli.

Per ciascuno di questi ambiti è illustrata una tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l'iter procedurale per attivarla.

Nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 è riportata la periodicità con la quale vanno verificate le attrezzature elencate.

Ai fini di queste verifiche, il datore di lavoro deve inoltrare:

- la comunicazione di messa in servizio, all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente (sia sul sito dell'Inail che in allegato alla guida è possibile reperire

indicazioni per l'individuazione della Struttura dell'Inail territorialmente competente) all'atto della messa in servizio;

- la richiesta di prima verifica periodica, all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;

- la richiesta di verifica periodica successiva, ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa; può essere condotta da personale dell'Inail oppure, su incarico dell'Inail, dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura di lavoro. Qualora l'Unità operativa territoriale dell'Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i termini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste. Sia la comunicazione di messa in servizio che la richiesta di prima verifica periodica devono venir inoltrate adottando l'apposita modulistica disponibile sul portale istituzionale dell'Inail.

Il modulo per la richiesta di prima verifica periodica richiede in particolare:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispes/Inail/MIps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

Focus

La bonifica delle coperture in cemento amianto (PM)
L'Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori mondiali di amianto e di Materiali Contenenti Amianto (MCA).

Questi materiali sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni '90. Nel 1992 l'Italia ha bandito l'estrazione e l'impiego del minerale, classificato come cancerogeno nel 1973, ma tuttora permangono sul territorio nazionale numerosi siti civili e industriali con presenza di MCA, ancora da bonificare. A seguito dell'estrazione, l'amianto veniva poi lavorato in diversi stabilimenti industriali, disseminati su tutta la penisola, per produrre molteplici tipologie di manufatti. I MCA vengono distinti in friabili e compatti: i primi possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale, mentre i secondi possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Le coperture in cemento amianto appartengono naturalmente alla categoria dei materiali compatti.

La bonifica delle coperture in cemento amianto deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre in aria perché viene necessariamente effettuata in ambiente aperto e non confinabile.

Il D.M. 06/09/1994 definisce i seguenti principali metodi di bonifica applicati per le coperture in cemento amianto:

-Incapsulamento: operazione effettuata mediante prodotti ricoprenti (che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto, additivati anche con pigmenti e sostanze che incrementano la resistenza agli agenti atmosferici) o impregnanti (che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia). Generalmente i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.

-Rimozione: operazione da condursi salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento: smontaggio, sollevamento, primo imballaggio (possibilmente in quota), messa a terra con idoneo mezzo meccanico, secondo e definitivo imballaggio. Prima di qualsiasi manipolazione, le lastre devono essere asperse su entrambe le superfici, con prodotti incapsulanti, e rimosse ancora umide.

-Sovra copertura: confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto, che viene lasciata in sede.

L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura, che se non ese-

guita correttamente potrebbero liberare fibre. Questa metodica è utilizzabile solo quando la struttura portante è in grado di sopportare il carico aggiuntivo.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile e giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere eventualmente contaminate.

Nel caso di interventi di incapsulamento o sovra copertura è necessario attivare un programma di manutenzione e controllo atto a verificare l'efficacia e l'integrità degli stessi interventi.

Ai sensi del D.lgs. 81/08, in siti con presenza di MCA è necessario adottare Dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed individuale (DPI), definiti a seguito della valutazione dei rischi sito specifica.

Preliminarmente a qualsiasi attività di bonifica bisogna prevedere, come misura di prevenzione, la delimitazione dell'area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di inalazione di fibre di amianto.

La bonifica delle coperture in cemento amianto comporta oltre al rischio specifico legato all'amianto, anche quello di caduta dall'alto per sfondamento delle lastre. Devono dunque essere adottati idonei DPC quali paratie, reti anticaduta, linee vita, ancoraggi o ponteggi metallici fissi, etc...

Per quanto riguarda invece l'uso di specifici DPI, in particolare è necessario l'utilizzo di:

-stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, da indossare al di sotto dei pantaloni della tuta e da sigillare con nastro adesivo;
-guanti e tute apposite di III categoria, tipo 4-5 o similari a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco da cantiere, cuciture rivestite, bande di copertura autoadesive applicate in corrispondenza del collo e del tronco). I guanti devono essere sigillati con nastro adesivo ai polsini della tuta;
-facciali filtranti monouso FFP3, o di semi maschere con uno o più filtri P3, o in caso di coperture particolarmente ammalorate maschere pieno facciali.

La maschera è l'ultimo DPI da togliere nella fase di svestizione a fine turno, e va indossata sotto il copricapo della tuta.

In caso si operi in assenza di specifica Unità di Decontaminazione Personale (UDP), bisogna togliere la tuta sempre indossando la maschera e rispettando l'ordine delle seguenti azioni:

-prima della svestizione, inumidire la superficie esterna di tuta, guanti e calzari con acqua (spruzzata/nebu-

lizzata);

- rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e delle calzature con la tuta;
- togliere i guanti;
- togliere la tuta avendo cura di arrotolarla dall'alto verso il basso e verso l'esterno;
- sfilare la tuta dalle calzature;
- riporla immediatamente in busta monouso chiusa insieme al nastro adesivo rimosso di cui al punto b) ed ai guanti;
- gettare la busta in apposito sacco chiuso, da riporre successivamente in Big-Bags;
- rimuovere le calzature da lavoro, precedentemente pulite molto bene con acqua;
- rimuovere la maschera.

Per interventi su superfici di rilevante estensione e previsti su più giornate di lavoro, sarebbe opportuno l'utilizzo di una UDP.

Ruolo degli RLS nella formazione dei lavoratori (PM)

Il RLS ha un ruolo attivo riguardo al tema della formazione ma comunque non bisogna dimenticare che non è un formatore, non è un tecnico della formazione, non progetta o gestisce la formazione e non è il responsabile della formazione.

Detto ciò il RLS conosce il ciclo produttivo, quindi dovrebbe essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.

Dove consultare significa che il datore di lavoro, o il dirigente che consulta il RLS, riceve da questi notizie e conoscenze che, sommate alle proprie, gli permettono di avere una maggior visione del problema per poi decidere in autonomia.

È poi importante che il RLS coinvolga i lavoratori informandoli sul loro diritto di formazione sui temi di salute e sicurezza, e valuti l'efficacia della formazione pregressa.

Per valutare l'efficacia della formazione è bene considerare i seguenti fattori:

- l'apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi);
- il comportamento (quali cambiamenti nella condotta di lavoro, quali atteggiamenti sono stati cambiati);
- i risultati (quali sono stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia, ecc.);
- il gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma).

Rischio vibrazione: utilizzo ed efficacia dei guanti antivibranti (MM)

Le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere espo-

sti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sono prescritte al capo III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Generalmente i guanti da lavoro amplificano le vibrazioni trasmesse alla mano, però esistono guanti antivibranti che evitano questo tipo di effetto. Questi guanti per essere conformi devono:

- essere marcati CE;
- devono avere una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione;
- devono essere conformi al Regolamento 2016/425/UE sui DPI;
- devono essere omologati secondo la UNI EN ISO 10819: 2013.

La norma UNI EN ISO 10819 riporta il metodo da applicare per misurare e valutare il fattore di trasmissione delle vibrazioni (trasmissione in medie frequenze e trasmissione in alte frequenze) che arrivano al palmo della mano attraverso un guanto.

La trasmissibilità TR è data dal rapporto tra l'accelerazione ponderata misurata sull'adattatore posto nel palmo della mano nuda e l'accelerazione ponderata misurata sull'adattatore posto nel palmo della mano guantata.

Quindi tale fattore di trasmissione è appunto misurato sia sulla superficie della mano nuda che sul palmo del guanto che ammortizza le vibrazioni.

Se non vengono rispettati i seguenti criteri un guanto non va considerato guanto antivibrazione:

$$\bar{T}_M \leq 0.9 \text{ e } \bar{T}_H \leq 0.6$$

Le dita del guanto devono avere le stesse proprietà (materiali e spessore) della parte di guanto che copre il palmo della mano.

Comunque non è facile sapere se e quanto i guanti antivibranti attenuano su un dato attrezzo, ma nonostante ciò possono essere fatte alcune considerazioni:

- A. la loro efficacia è significativa su una serie di attrezzi ad emissione medio-alta;
- B. non funzionano sugli attrezzi che emettono a basse frequenze, come martelli demolitori e roto perforatori;
- C. a parità di attenuazione è importante valutare le caratteristiche ergonomiche dei guanti (resistenza all'umidità e resistenza meccanica, isolamento termico, comfort);
- D. la scelta deve essere effettuata dai lavoratori, dopo averli provati sul campo;
- E. attenzione alla doppia certificazione (ad. es.: per le mot oseghe i guanti devono essere anche anti taglio (EN 381)).

Diversamente dai DPI uditivi, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente i lavoratori e riportare i livelli di esposizione a livelli inferiori ai valori limite di esposizione.

Per questo motivo la valutazione e il controllo dei rischi per la salute dei lavoratori dovuti all'esposizione a vibrazioni meccaniche si deve sempre basare su interventi di prevenzione tecnica e non è sufficiente l'assegnazione dei DPI.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI (VP)

Per interferenza si intende tutti i rischi derivanti dal contatto tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto da eseguirsi all'interno dell'azienda sono disciplinati dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sostanzialmente il DUVRI è un documento nel quale sono individuati tutti i possibili rischi derivanti dall'interferenza tra i dipendenti dell'azienda committente e appaltatrice, con indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi.

Si tratta dunque di un documento finalizzato a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da operatori del Committente con operatori di appaltatori diversi;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

La ditta appaltatrice dovrà fornire alla ditta committente i seguenti documenti utili per la stesura del Duvri e che attestano, in caso di controlli degli Organi Ispettivi, la regolarità dell'impresa a livello fiscale, assicurativo e in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di

Commercio;

- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- copia polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di danni a cose o persone procurati in conseguenza dell'esercizio dell'attività dell'impresa;
- autocertificazione dell'impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali (art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08);
- copia degli attestati di informazione e formazione dei lavoratori che opereranno presso la committenza, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008;
- copia del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 29, del D.Lgs 81/08, limitatamente alle attività svolte dall'appaltatore presso l'insediamento della committenza.

L'organizzazione dei piani di primo soccorso (LS)

Un piano di primo soccorso è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza.

In particolare il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:

- a chi scopre l'incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico/portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.

Chi scopre l'incidente deve avvertire il preposto o le squadre di primo soccorso, segnalando la natura, gravità e ubicazione dell'incidente.

Chi è allertato deve valutare lo stato dell'infortunato e chiama o fa chiamare il 112 e dà inizio agli interventi di primo soccorso.

È buona prassi che la chiamata al 112 venga effettuata dall'addetto al primo soccorso intervenuto sulla scena. Quando si chiama il 112 è fondamentale spiegare con chiarezza e in breve tempo, senza farsi prendere dal panico, cosa è successo e dove deve venire l'ambulanza. Soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni, può essere utile prevedere una procedura che tenga conto del coinvolgimento del personale di portineria nella conduzione del mezzo di soccorso all'interno del complesso industriale fino al luogo dell'infortunio.

È essenziale che il piano venga sempre tenuto aggiornato e, a tal fine, è importante la revisione periodica da parte del personale competente (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, preposti, dirigenti, addetti al primo soccorso e medico competente) che dovrà essere tenuto al corrente delle novità relative all'azienda e ai cicli produttivi (sostanze usate, modalità d'uso e di controllo ecc.). Inoltre è importante che il piano possieda determinati requisiti basilari:

- deve tenere conto delle peculiarità dei luoghi, delle la-

vorazioni, della produzione etc.;

- deve essere realisticamente attuabile e calato nella realtà lavorativa presa in esame;
- deve essere flessibile, ma soprattutto chiaro e comprensibile.

Deve prevedere una serie di situazioni che vadano dalla massima gravità a quella più lieve.

In caso di incidente è consigliabile predisporre una modulistica che sintetizzi le circostanze dell'evento, gli interventi messi in atto e i presidi utilizzati.

Inoltre in caso di accadimento di un evento anche non grave, è bene provvedere ad organizzare una riunione di confronto con il personale competente al fine di rilevare possibili criticità.

Nella riunione si dovrebbe verificare chi è intervenuto per primo, se gli addetti al primo soccorso sono stati allertati, se il 112 è stato chiamato tempestivamente, se il personale addetto è stato in grado di gestire correttamente l'emergenza e quali criticità sono state rilevate nella gestione complessiva dell'evento.

Note giurisprudenziali

(A cura di Giovanni Meregalli - Avvocato in Milano)

Cassazione penale , 05 aprile 2019, n.16228, sez. IV

La pronuncia che si intende commentare (n. 16228/2019, depositata il 15 aprile 2019) affronta, tra le altre, due interessanti questioni meritevoli di essere commentate. In primo luogo, la Suprema Corte si impegna nel dare rilievo alle posizioni di garanzia, rilevanti ai sensi del T.U. n. 81/2008, del responsabile del cantiere e del manutentore di una macchina ivi presente, quali preposti. In secondo luogo, la Cassazione delinea, ancora una volta, i contorni del comportamento imprudente del lavoratore interruttivo del nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l'evento dannoso.

Nel caso di specie, il profilo specifico della colpa riguarda gli articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 81/2008. Le disposizioni elencano, rispettivamente, gli obblighi del preposto e quelli del lavoratore ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

È appena il caso di ricordare come il preposto sia onerato tra l'altro, per un verso, di sovrintendere e vigilare affinché i singoli lavoratori osservino le disposizioni di legge in materia di sicurezza e, per l'altro, di verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. D'altro canto, il lavoratore non è solo destinatario della tutela da parte del datore di lavoro (e dei suoi delegati) ma è parte attiva, dovendo anch'egli contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Il caso in esame originava da un'imputazione mossa al responsabile di un cantiere ed al manutentore per un infortunio occorso ad un operaio durante l'attività di manutenzione di una macchina perforatrice che si era bloccata. La Procura contestava al primo l'omissione della vigilanza sulla corretta conduzione da parte del manutentore, dell'intervento di riparazione del macchinario, e di avere, per giunta, consentito l'accesso all'impianto in parola di un operaio non adeguatamente informato e formato sui rischi specifici. Al secondo, invece, si contestava di non aver adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il blocco assoluto degli elementi pericolosi, in ossequio alle indicazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina perforatrice.

Nella specie, il grave infortunio si sarebbe verificato anche in ragione del fatto che l'operaio intervenuto (e poi infortunatosi) si sarebbe collocato in una posizione

pericolosa, troppo prossima alla macchina in fase di ripristino.

Gli Ermellini, respingendo tout court le doglianze dei difensori degli imputati, hanno confermato come, affinché possa dirsi interruttivo del nesso tra condotta contestata ed evento, il comportamento del lavoratore (da solo sufficiente a determinare l'evento) non debba essere solo eccezionale ma eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a controllare. Solo in tale misura, la condotta si colloca al di fuori dell'area di rischio (definita dalla lavorazione in corso) che il datore di lavoro è tenuto a prevedere ed evitare.

Nel caso di specie, l'operaio non solo non era (mai stato) formato ed informato sull'attività di manutenzione in corso, ma addirittura non era prima di allora intervenuto in una operazione simile.

Irrilevante ad opinione della Cassazione sono le circostanze che il lavoratore non fosse visibile al manutentore (né al responsabile del cantiere) e che questi fosse stato richiesto solo da quest'ultimo, poiché si sottolinea, la condotta del lavoratore (che aveva materialmente aiutato il preposto nell'operazione in corso) non era né imprevedibile né esorbitante.

Aggiunge la Suprema Corte come non possa escludersi la responsabilità del datore di lavoro allorché il sistema della sicurezza approntato da questi presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche, invero, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.

Inoltre, i Giudici di Legittimità pongono l'accento sul fatto che sia il responsabile del cantiere sia il preposto intervenuto per un'attività di manutenzione debbano, ciascuno, assicurare il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008, di guisa che entrambi rivestono una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico ora menzionato.

Essa, per inciso, comprende l'obbligo di osservare il manuale d'uso del macchinario oggetto di riparazione nonché evitare che si instaurino e, comunque, si agevolino prassi di lavoro non corrette e, per ciò solo, foriere di pericoli.

Principio di diritto che si può ricavare dalla sentenza in commento.

Il principio di diritto è offerto dalla pronuncia in commento, si ritiene possa riguardare proprio il comportamento abnorme del lavoratore. Il comportamento colposo ed interruttivo del nesso di causalità deve porsi fuori dall'area di rischio definita dalla lavorazione, eccezionale ed eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Tuttavia, se il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro pone criticità, non può essere ammessa la responsabilità (o corresponsabilità) del lavoratore.

Cassazione civile , 10 ottobre 2018, n.25102, sez. lav.

Gli eredi di un operaio in un'azienda agricola, si rivolgono al Tribunale di Brescia rivendicando i danni patiti per la perdita del proprio figlio e fratello, rimasto vittima di un infortunio lavorativo mortale nel corso di un'operazione di prelievo di un carico di mangime.

Il primo giudice esclude che l'evento possa attribuirsi a responsabilità datoriale e respinge la domanda. La decisione viene però impugnata e la corte territoriale accoglie il gravame condannando l'azienda al risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli appellanti iure proprio e iure hereditatis.

I giudici di seconde cure, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, escludono ogni rilevanza causale alla condotta, risultata peraltro piuttosto imprudente, del lavoratore. Questi si era in effetti avvicinato troppo al materiale, posizionandosi incautamente a meno di due metri dall'ammasso. Nonostante ciò la corte bresciana ritiene l'evento imputabile a responsabilità esclusiva del datore. L'azienda non aveva difatti provato in causa di aver informato il lavoratore dei rischi connessi all'operazione, così violando i propri relativi obblighi di prevenzione infortunistica. Non solo. L'imprenditore aveva anche mancato la dimostrazione di aver espressamente istruito il dipendente sul divieto di avvicinarsi al fronte del foraggio. Non rilevava neppure la comprovata esperienza del lavoratore.

L'incolumità di questi avrebbe infatti potuto essere garantita soltanto da una continua sensibilizzazione all'osservanza delle comuni norme di comportamento. Solo la mancanza di tale condotta datoriale doveva dunque ritenersi alla base dell'oggettiva imprudenza dell'addetto. Neppure era risultato - infine - che il de cuius avesse tenuto una condotta abnorme, tale da integrare un'ipotesi di cd. rischio elettivo. Solo un comportamento siffatto sarebbe stato infatti idoneo ad interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva della società datrice.

L'azienda non demorde e propone ricorso per la cassazione della pronuncia, affidandola a due motivi, poi riuniti. Come può dichiararsi comunque sussistente una responsabilità datoriale esclusiva, ove risulti nel contempo un comportamento imperito, negligente o, come in questo caso, imprudente del lavoratore? Questi, per di più, dotato di lunga esperienza. Ma in riferimento alla vicenda di specie questo primo interrogativo ne sottende necessariamente anche altri, pure affrontati dai Supremi giudici.

Più in particolare, che relazione intercorre tra gli obbli-

ghi di informazione e formazione incombenti sulla parte datoriale in relazione a rischi specifici di lavorazione ed eventuali eventi di infortunio? E tali obblighi fino a che punto si spingono? Come si atteggia, poi, il relativo onere probatorio? In presenza di quali condizioni l'eventuale condotta colposa del lavoratore può esonerare da responsabilità il datore di lavoro, ponendosi quale causa esclusiva o concorrente dell'evento?

I giudici di piazza Cavour, a mezzo di una motivazione tanto sintetica quanto pregnante disattendono in ogni sua parte il ricorso. La decisione gravata è del tutto immeritevole di censura e ai giudici bresciani viene accreditato un corretto uso delle *regulae iuris* ricavabili anche dai precedenti di legittimità applicabili alla specie. In particolare bene ha fatto la corte territoriale ad individuare il fondamento della responsabilità datoriale nella violazione dei puntuali obblighi di informazione e formazione del lavoratore, di cui agli artt. 36 e 37 del d. lgs. n. 81 del 2008. E difatti tale omissione informativa (o, ciò che è lo stesso, la mancata prova in giudizio del suo effettivo adempimento in linea con i principi della responsabilità contrattuale) può porsi come causa sufficiente e adeguata a fondare in via esclusiva l'evento. Prive di rilievo causale sono dunque, anche secondo la corte di nomofilachia che convalida così il ragionamento ricostruttivo dei secondi giudici, l'imprudenza del lavoratore e la sua esperienza. L'omissione informativa circa il rischio specifico della mansione, da adempiersi anche mediante quella "continua e particolare sensibilizzazione" evocata nella decisione di appello, può difatti prevalere in termini eziologici su ogni altra circostanza concorrente. E' stato anzi lo stesso inadempimento informativo datoriale a condizionare causalmente l'imprudenza del lavoratore, così costituendo il presupposto fattuale dell'infortunio. Né è risultato, per altro verso, che la stessa "colpa" della vittima sia trasmodata in una condotta abnorme, tale da interrompere la serie causale avviata dall'inadempimento datoriale.

L'esito del vaglio interpretativo della Corte si pone in continuità con i suoi precedenti insegnamenti, passati in rassegna con lo stesso *dictum* qui in commento, in parte integrandoli e specificandoli. Con una delle decisioni menzionate (Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 20051), il supremo Collegio aveva difatti già evidenziato con forza l'esistenza di uno stringente obbligo informativo e formativo datoriale circa i rischi specifici della lavorazione. Decisioni anche più risalenti (ad es. Cass. civ., 10 settembre 2009, n. 19494) avevano poi chiarito l'irrelevanza di eventuali condotte colpose del lavoratore, insufficienti di per se sole ad escludere la responsabilità della parte datoriale. Questa, secondo altre pronunce (ad es. Cass. civ., 17 febbraio 2009, n. 3786), potrebbe andare esente da responsabilità solo

in presenza di comportamenti del prestatore connotati dai caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza integranti la nozione del cd. rischio elettivo. L'arresto del 2018 compie però anche un piccolo passo in avanti. Nello sposare la tesi motivazionale della corte lombarda circa l'esistenza di un dovere - pressoché permanente - di "sensibilizzazione" dei lavoratori, anche dei più formati ed esperti, la Cassazione sembra voler allargare ancora di più le maglie degli obblighi datoriali. L'esigenza di contrastare con ogni mezzo la piaga degli infortuni sul lavoro, ha consolidato soluzioni interpretative atteggiate a particolari puntualità e severità. Le più recenti opzioni di legittimità sono infatti improntate ad una via via più accurata messa a punto e ad un sostanziale inasprimento degli obblighi e delle possibili responsabilità datoriali. Con un'enfasi particolare proprio sull'adempimento degli obblighi formativi ed informativi.

E così la citata pronuncia del 2016 chiarisce che l'obbligo di informazione non può essere assolto mediante "indicazione generica" e sollecita verifiche riferite ai singoli lavoratori. Mentre la sentenza di ottobre 2018 descrive a sua volta ulteriori e ancora più penetranti impegni informativi e formativi datoriali in ottemperanza, del resto, con gli obiettivi avuti di mira dal d.lgs n. 81/2008. Tali impegni non possono essere assolti una volta per tutte, ma impongono - come suggerisce la sentenza di appello convalidata dalla Suprema Corte - anche una diuturna attività di "sensibilizzazione" e prevenzione attiva. Anche (e forse a maggior ragione) nel settore della sicurezza l'obbligo formativo incombente sul datore di lavoro occupa dunque un ruolo sempre più centrale, rappresentando un momento decisivo dello scambio sinallagmatico. Con effetti, in questo caso, di un progressivo spostamento del rischio sulla parte datoriale e con un ruolo rafforzato dello strumento risarcitorio, rispetto a quello indennitario.

In casi consimili la ricostruzione causale si risolve in effetti assai spesso a favore del prestatore. L'area di residua imputabilità di quest'ultimo, e - per contro - l'accessibilità di una prova liberatoria a beneficio del datore, è invero ristretta a quei pochi casi di "rischio elettivo" da tempo ricostruiti dalla giurisprudenza.

La parte datoriale è dunque chiamata e deve adeguatamente strutturarsi ad un impegno sempre più cospicuo e qualificato di formazione, informazione e prevenzione, il cui mancato o inadeguato assolvimento può condurre a severe conseguenze risarcitorie.

Cassazione civile , 17 agosto 2018, n.20774, sez. lav.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione dà continuità al proprio orientamento di recente espresso da Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5066, opera dello stesso

estensore e in larga parte anche testualmente simile. In particolare, la corte perviene alla decisione utilizzando l'evoluzione interpretativa in tema di fumo passivo, infortunio in itinere, rischio ambientale, nonché, soprattutto, l'allargamento dell'area delle malattie tutelate e delle lavorazioni che le importano a seguito di C. cost. 18 febbraio 1988, n. 179, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., l'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede l'obbligo in capo all'assicurazione contro le malattie professionali di indennizzare anche malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. Cass. in epigrafe fonda il proprio ragionamento sulla sua interpretazione nell'art. 10, comma 4, della l. n. 38/2000 per il quale «sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale», nonché nei principi fondanti la tutela assicurativa, che, ex art. 38 Cost. - è detto al punto 2.7 della sentenza - «va ricercato non nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; la tutela dell'art. 38 cost. ha ad oggetto non l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé, in quanto evento che incide sulla capacità di lavoro e collegato da un nesso causale con l'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela; il premio assicurativo non ha funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati dalle tabelle, ma assolve alla funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela», in tale ottica escludendo che il premio assicurativo delimiti la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati. Sembrerebbero così risolte nella giurisprudenza di legittimità le incertezze in punto. È utile segnalare come recente orientamento di cassazione considera il mobbing nozione meramente descrittiva e non ritiene più necessario, al fine di riconoscere la risarcibilità del danno, la pluralità di comportamenti vessatori ritenuta immanente a tale nozione, ritenendo invece sufficiente anche una sola condotta (violativa dell'art. 2087 c.c.), il c.d. straining.

Cassazione penale , 15 febbraio 2019, n.17213, sez. IV

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, condannava l'imputato, in qualità di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ritenendolo responsabile in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla caduta dall'alto di un lavoratore, per non aver adeguato le prescrizioni del piano

di sicurezza e di coordinamento all'effettiva realtà del cantiere e segnatamente in relazione al rischio di caduta dall'alto; per aver indicato prescrizioni generiche; per non aver rilevato le mancanze relative alle scelte adottate dall'impresa esecutrice in relazione allo specifico rischio di caduta dall'alto; nonché per non aver richiesto il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza né le necessarie modifiche o integrazioni al piano operativo di sicurezza. La figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 494/1996. Gli artt. 91 e 92 d.P.R. n. 81/2008 elencano, rispettivamente, gli obblighi del coordinatore per la progettazione e gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La declaratoria di responsabilità dell'imputato si fonda sulla autonoma posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori ricoperta dal coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, il quale è gravato da obblighi sia in relazione all'istruzione dei lavoratori e all'adozione delle opportune misure di sicurezza, che in relazione alla sua qualità di coordinatore in fase di esecuzione.

Il coordinatore deve assicurare il legame tra impresa appaltatrice e committente, al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Egli ha una posizione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto a quelle del committente e del datore di lavoro. Sul versante della formazione e dell'informazione dei lavoratori egli ha l'obbligo di verificare documentalmente che l'adempimento sia stato assolto. Più in generale, ad egli spettano compiti di 'alta vigilanza', consistenti nella verifica dell'idoneità del POS (Piano operativo di sicurezza), nonché nel controllo della corretta osservanza da parte delle imprese del PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento).

Il coordinatore, dunque, assume un potere-dovere di intervento diretto solo quanto constati direttamente gravi pericoli, altrimenti egli ha solamente un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle la-

vorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente e capillare sorveglianza che compete invece al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza

L'obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi (art.20 c.2 lett.h del D.Lgs.81/08) ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall'altro, civilisticamente parlando, il contratto di lavoro.

Proprio quest'ultimo aspetto connesso al rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore è stato al centro di una recentissima sentenza di questo mese (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138), con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società per Azioni per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni.

In sostanza, la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall'azienda abbia rappresentato una violazione, da parte del lavoratore, degli artt.1175 e 1375 c.c. In particolare, l'art.1175 del codice civile ("Comportamento secondo correttezza") prevede che "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza" mentre l'art.1375 ("Esecuzione di buona fede") del medesimo codice stabilisce che "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Quindi il lavoratore è venuto meno alle regole di correttezza e di buona fede andando così a ledere in via definitiva il vincolo fiduciario con il proprio datore di lavoro. I lavoratori, in quanto destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l'obbligo di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche partecipando ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.



DA PIÙ DI TRENT'ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5
Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO